



Citta di Randazzo

- Prov. di Catania -

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE N. 03

DEL 08/08/2021

II RESPONSABILE DEL III S.O.

PREMESSO

Che con nota n. 7026 del 30/04/2021, il Comandante della P.M., ha trasmesso al Sig. Capo settore del SUAP, il rapporto ai sensi dell'art.17- ter, commi 1 e 2, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza - il verbale amministrativo n. 29/P.M./2021 del 10/03/2021, elevato a carico del Sig. Calà Impirotta Giuseppe nato a Randazzo il 29/09/1965 ed ivi residente in via Tigray n.26, titolare dell'esercizio di vicinato "Il Buongustaio" sito in Randazzo Via Umberto nr.8, comunicando che in data 27/02/2021 alle ore 19.30 ha effettuato un sopralluogo congiunto con i militari del locale Comando Stazione Carabinieri finalizzato al controllo del rispetto della normativa anti COVID ed in particolare del divieto di assembramento negli esercizi commerciali e negli esercizi pubblici, nel corso del quale, si è accertato che il Sig. Calà Impirotta Giuseppe nato a Randazzo il 29/09/1965 ed ivi residente in via Tigray n. 26, **titolare dell'esercizio di vicinato "Il Buongustaio"**, sito in Randazzo via Umberto n. 8, esercitava contestualmente l'attività di commercio al dettaglio di vicinato per il settore alimentare e non, anche l'attività di "Enoteca" con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, ciò, in assenza di autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui alla legge 287/1991 e ss.mm.ii - D.lgs. n. 59/2010;

Che conseguentemente al verbale nr. 29/P.M./2021 del 10/03/2021, questo SUAP ha emesso Ordinanza n.02 del 14/05/2021 avendo ad oggetto: " Ordinanza cessazione dell'attività di enoteca con somministrazione di alimenti e bevande svolta abusivamente nei locali siti in via Umberto n.8 Randazzo con contestuale avvio del procedimento e chiusura dell'esercizio pubblico abusivo".

Tenuto conto del ricorso amministrativo/memoria Difensiva - art.18 L. 689/1981- fatto pervenire dall'avv. Grazia Portale in rappresentanza del Sig. Calà Impirotta Giuseppe acquisito al prot. gen. del Comune di Randazzo al nr. 8484 del 24/05/2021 avverso il Verbale della P.M. n. 29/P.M./2021 del 10/03/2021, nonché avverso l'Ordinanza n. 02 del 14/05/2021 del SUAP, ricorso con il quale si contesta tra l'altro in particolare, l'insussistenza della violazione contestata per mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito, in quanto nell'accertamento non vi è prova di un servizio assistito con presenza all'interno o all'esterno del locale di personale addetto al servizio al tavolo, oltreché per la definizione data dalla normativa vigente al servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande "forma di commercio al dettaglio connotata dal consumo di prodotti alimentari nei locali dell'esercizio o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate annesso all'esercizio".

Preso atto delle **contro-deduzioni**, al ricorso del Sig. Calà Impirotta Giuseppe elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.Grazia Portale sito in Maletto via Stazione n.9 che lo rappresenta – **Atti amministrativi in contestazione - verbale nr.29/P.M./2021 e ordinanza n.02 del 14/05/2021**, fatte pervenire a questo SUAP da parte dell'Organo Accertatore, in data 19/07/2021 prot.n. 11780, nelle quali contro-deduzioni, si palesa l'impossibilità ai verbalizzanti, date le circostanze, poter provare e dimostrare con certezza l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel locale di cui trattasi al momento dell'avvenuto accertamento.

Preso atto altresì, che lo stesso Organo accertatore prende atto della richiesta di annullamento degli atti amministrativi (verbale di violazione e Ordinanza di sospensione dell'attività abusiva) per insussistenza della violazione effettuata dal ricorrente, e valutati i fatti contestati e la normativa vigente in materia comunica a questo SUAP il NULLA OSTA all'accoglimento del ricorso con archiviazione del verbale di violazione amministrativa e della conseguente Ordinanza di sospensione dell'attività abusiva.

Vista la Legge n.689 del 24/11/1981

Visto il Dlgs 267/2000

Visto il Decreto Sindacale n. 9/2019

Per quanto sin qui rappresentato

ORDINA

L'archiviazione degli atti a carico del Sig. Calà Impirotta Giuseppe nato a Randazzo il 29/09/1965 ed ivi residente in via Tigrari n. 26, con annullamento della sanzione pecuniaria inflitta e revoca dell'Ordinanza n. 02 del 14/05/2021

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza al Sig. Calà Impirotta Giuseppe, nato a Randazzo il 29/09/1965 ed ivi residente in via Tigrari n. 26, al Comando di Polizia Municipale del Comune di Randazzo.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio, entro il termine di 60 giorni dalla sua notifica, o ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana entro 120 gg. dalla medesima notifica.



**IL Responsabile del III S.O.
dott. Giuseppe Panasidi**